



Comune di Terrapetrona

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 98 del Reg. Data 10-10-2019

Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciannove , il giorno dieci del mese di ottobre alle ore 19:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta municipale si è riunita con la presenza dei signori:

PINZI SILVIA	SINDACO	P
AMICI ABBATI MARIA BEATRICE	VICE SINDACO	A
BORRI MICHELE	ASSESSORE	P

Assegnati numero 3 In carica numero 2 Presenti numero 2
Assenti numero 1

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario comunale signor APPIGNANESI GIULIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor PINZI SILVIA nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

Il Sindaco riferisce che :

la Corte dei conti Piemonte, con la deliberazione n. 46/2019, aveva affermato che le spese del servizio di trasporto degli alunni dovessero essere coperte integralmente dalle tariffe degli utenti,

Successivamente la corte dei conti Puglia con deliberazione n. 76 /201, ha aperto alla possibilità di coprire tali costi con contribuzioni regionali specifiche e anche con quote di risorse generali di bilancio, nel rispetto del principio dell'invarianza finanziaria.

Considerato che il servizio di trasporto scolastico è sempre stato escluso dal novero dei servizi a domanda individuale, per espressa previsione del Dm del 31 dicembre 1983, la Corte dei conti Piemonte aveva ritenuto automaticamente sussistente l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi in base all'articolo 117 del Tuel, trattandosi di un servizio pubblico locale.

Tale lettura non appare del tutto condivisibile nella misura in cui i giudici ritengono che, al di fuori dei servizi pubblici a domanda individuale, gli enti locali debbano garantire la copertura dei costi dei servizi con le entrate da tariffazione verso gli utenti degli stessi.

Fra il novero dei servizi pubblici , rientrano a nostro avviso, quelli previsti dall'articolo 112 del Tuel ossia i servizi privi di rilevanza economica (per esempio servizi sociali, culturali, ambientali) i cui costi vengono coperti da risorse di carattere generale o da specifiche contribuzioni.

Ipotizzare, come fa il giudice piemontese, che l'obbligo introdotto dal Dlgs 63/2017 di richiedere una tariffa agli utenti (con conseguente divieto di erogazione gratuita) equivalga a coprire integralmente i costi con tale tariffa appare una interpretazione difficile da sostenere e non in linea con l'intento del legislatore. Anche perché equiparare il servizio di trasporto scolastico a un servizio pubblico a rilevanza economica significa non considerare la sua rilevanza ai fini educativi, quale strumento per garantire e rendere effettivo il diritto di istruzione costituzionalmente tutelato. Basti pensare al servizio erogato in enti di piccole dimensioni o in zone montane difficili da raggiungere; in questi casi il costo che l'utente dovrebbe accollarsi sarebbe oggettivamente insostenibile.

A tale proposito appare molto più convincente e in linea con le intenzioni del legislatore la posizione espressa dalla Corte dei conti Puglia, che apre alla possibilità di garantire la copertura dei costi del servizio utilizzando contribuzioni specifiche ovvero risorse generali dell'ente, nel rispetto della clausola dell'invarianza finanziaria espressa nel divieto dei nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Vincolo questo codificato anche dall'articolo 5 del Dlgs 63/2017.

La clausola di invarianza finanziaria è sempre più frequentemente usata dal legislatore a chiusura di provvedimenti legislativi di riforma o di modifica di attività amministrative, anche complesse, ovvero di attribuzione o di riorganizzazione di funzioni. Con la locuzione «senza nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica» il legislatore afferma che l'amministrazione deve provvedere attingendo alle «ordinarie» risorse finanziarie, umane e materiali di cui può disporre a legislazione vigente. Come ha affermato un oramai consolidato orientamento della Corte dei conti (Basilicata, deliberazioni n. 29/2016, 39/2016 e 45/2017; Abruzzo, deliberazione n. 127/2017) ciò non preclude a una spesa nuova perché non sostenuta in precedenza ovvero ad una maggiore spesa perché di importo superiore alla precedente previsione.

In altri termini la decisione di spesa comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica solamente se aggiuntivi rispetto alle risorse finanziarie che a legislazione vigente garantiscono l'equilibrio finanziario e quindi è tale da compromettere gli equilibri nell'esercizio in corso o in quelli futuri. «In altre parole, anche le nuove spese per interventi riconosciuti meritevoli dal legislatore sono possibili se e nei limiti in cui le risorse finanziarie ordinarie lo consentono e cioè se non viene alterato l'equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell'ente. Spetterà agli amministratori, che redigono la proposta di bilancio, ai responsabili finanziari e ai revisori dei conti, che sulla proposta si esprimono, giustificare che l'esercizio del potere discrezionale di previsione della spesa non altera l'equilibrio finanziario del bilancio, consolidando e realizzando le risorse delle quali possono disporre»

Nessun limite, quindi, a non superare la spesa già sostenuta e stanziata a bilancio. Nell'avviare il trasporto scolastico per il nuovo anno gli enti locali, quindi, potranno:

- a) incrementare la spesa sostenuta per il servizio di scuolabus;
- b) ridurre le tariffe del trasporto scolastico, introducendo nuove agevolazioni o ampliando le condizioni di accesso di quelle già previste;
- c) istituire ex novo il servizio di trasporto scolastico.

Coprendo, se necessario, la maggiore spesa o le minori entrate con apposita variazione di bilancio che sfrutti le risorse a disposizione, a condizione che siano garantiti gli equilibri di bilancio presenti e futuri. D'altro canto, l'autonomia organizzativa, statutaria e regolamentare degli enti locali sancita dalla Costituzione rimette alla responsabilità degli enti la ricerca e il mantenimento dell'equilibrio finanziario, modulando nell'esercizio della propria discrezionalità le voci di entrata e di spesa necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del sindaco e condividendo le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento da emanare;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267:

- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) Confermare le tariffe di trasporto scolastico approvate con propria deliberazione n. 16 del 14/2/2019;
- 2) Di confermare le spese per la gestione del servizio di trasporto scolastico previste nel bilancio di previsione 2019-2021, senza la necessità di provvedere al reperimento di nuove fonti di finanziamento e quindi nel rispetto degli equilibri di bilancio certificati in sede di approvazione dello stesso e delle successive variazioni;
- 3) Di autorizzare il Responsabile dell'Area contabile a provvedere agli atti necessari e conseguenti la presente deliberazione, ivi compreso l'invio degli avvisi di pagamento agli utenti secondo le tariffe previste dalla delibera di Giunta Comunale n. 16 del 14/2/2019.

SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL 10-10-19 ATTO N. 98

OGGETTO PROPOSTA:
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. PROVVEDIMENTI.

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to **Girolami Luigino**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **CONTABILE** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to **Girolami Luigino**

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

SINDACO
F.to PINZI SILVIA

Copia conforme all'originale, in carta libera, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale li 16-10-19

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:

dal 16-10-19 al 31-10-19,
come prescritto dall'art. 124 del D.Lgvo 18/08/200 n. 267, senza reclami.

E' stata comunicata, con lettera n. 6610, in data 16-10-19
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgvo
18/08/2000 n. 267.

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

il giorno _____ :

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Municipale li

IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIGNANESI GIULIANA
